

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BNP Paribas/BCE(Causa T-768/16) ⁽¹⁾

[«*Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione*»]

(2018/C 352/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ECB/SSM/2016-ROMUWSFPU8M-PRO8K5P83/136 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

- 1) La decisione ECB/SSM/2016-ROMUWSFPU8M-PRO8K5P83/136 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.
- 2) La BCE è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro / EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi)(Causa T-825/16) ⁽¹⁾

[«*Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Pallas Halloumi — Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]*»]

(2018/C 352/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 2065/2014 4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI)

(Causa T-847/16) ⁽¹⁾

(«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo COWBOYS HALLOUMI — Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]**»)

(2018/C 352/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pagkypriosorganismos ageladotrofon (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 119/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la POA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.
